

mio desiderio, che ella vidermi in Terranova, allevando la  
 sogna il vitovno aspettando da Dio; che avendo non buona  
 volonta, e perseveranza, sa egli la maniera, e tempo d'acqui-  
 piare a noi desiderj. E sperando in lui, quando meno ce l'  
 pensiamo, e per vie, e mezzi anche inopinati, ci condurrà al  
 termine; e farà, che chi non voleva, o dicea di non potere,  
 o non poteva, e voglia, e possa. Così lo detto ad altri, che  
 anno l'istesso desiderio; e pregandola d'orazioni resto

Ep. 256

Terran. 1. Febr. 1772. Al Revm. D. Fr. G. S. S. il P. Guard.  
 Al Guardiano del Ritiro propone alcuni dubj circa l'  
 Osservanza al Revmo D. Fr. G. S. S.

Fr. Bernardo. M.<sup>a</sup> da Reggio Guard. de' Cappucc. di Terran.  
 Calab. Vl.<sup>a</sup> Venetina. Orate. Sull'ise della P. W. Revme,  
 supplicando espone, come per prudente governo, e conserva-  
 zione di questo Convento di Ritiro eretto dal Revmo P. G. S. S.  
 da Colindrey, e confermato dagli odierni Revmi P. P. G. S. S. e Con-  
 miss. G. S. S., avea scritto il prefato Orate. al prefato Revmo  
 odierno Nro G. S. S. per la soluzione d'alcuni dubj spettanti la  
 retta intelligenza delle nre Condizioni, il quale si rimise alle  
 P. P. W. Revme. Quindi sapendo il loro zelo, e la regolare  
 Osservanza, e nel tempo stesso parendo all'Orate. i censati  
 dubj di tutta congreganza, si fa animo di ricorrere ad esse  
 per la necessaria soluzione dichiarazione.

Dicendo dunque le Cond. al c. 3. e per metter termine  
 alla invariabilita del venire alla menza <sup>alla menza</sup> no si dia piu d'una  
 sorte di Minestra; ma ne' giorni del diggiuno si possa ag-  
 giungere una inalata <sup>tempo</sup> cocca, o erida.  
 Si domanda se sotto nome di Minestra si intenda qualunque  
 sorte di vivanda; in maniera che no possa darsi a Frati i

che una sola cosa cotta quando no' si diggiuna. O pure sotto nome di Minestra s'intenda una specie di vivanda determinata e però co' detta minestra possa accoppiarsi altri vivanda cotta.

11. Vicono anche le Costituz. al c. 9. e predicando no' facciano cerche per se, ne per li Frati, acciocche' secondo l'Apostolica dottrina sia noto a tutti, che no' cercano le cose loro, ma quelle di Segui. Cristo... Molto maggior. si vieta, e si comanda, che no' pigliano premio alcuno, ovvero limosina pecuniaria dalle Comunita, o da altri particolari per conto della Predicazione. Ne si facciano comprare libri abiti, panini, ne cose tali, che mostrino premio, e pagamento di essa predicatione.

Si domanda se con tale Statuto no' intendono di alterare le Costituzioni, che quello siamo obligati per altra via, o per legge divina v.g. a no' commettere l'Invidia, o per regola v.g. a non ricevere denari, o cose superflue &c. Se poi le Costituzioni intendono di alterare, come a me pare dalle loro incalzanti espressioni e dal fine per cui fanno la predicatione: si domanda se quest'altro, che aggiungero sia di predicare effettivamente gratis.

In qual caso si torna a domandare, se dichiarandoci noi di predicare gratis, possa riceverci modis habitis, e secondo il bisogno la carita, che da se stessi volessero / non estante la nra dichiarazione / fare al Convento le Univerisita. O pure per osservare la 9<sup>a</sup> Costituzione debba absolutam. rifiutarsi tal carita, accio' riega piu' fruttuosa per tal disinteresse, la Parola di Dio.

111. L'istessa dichiarazione avverte l'Oratore di benignamente a fare per la limosina delle Messe. Se per osservare le d. Costituz. al c. 3. dobbiamo anche absolutam. rifiutare la limosina di esse Messe; o possiamo modis habitis, e secondo il bisogno, accettarla.

Richiedendone compariamento dell'incomodo, che l'Oratore, e co' diretto a darle, resta co' profondo ossequio protestandosi, che il

tutto viceversa a grazia ne Dey

Lettera al Revmo. Comiss. Gte

Porgo alla P. V. Revma, la qui acclaya Supplica diretta al Revmo. Gffin. Gte, chiedendos: in essa lo scioglimento d'alcuni dubj concernenti le nre Costuy. Prego la P. V. Revma, e i Revmi P. P. Gffinitivi di dare a d. Supplica il richiedo necessario recritto, e nel tempo stesso di condonare l'incomodo per amor di Dio, e del S. Padre. Menere Jo co profondo ossequio b. le S. mani, e mi protesto

P. V. P. Revma = Ferran. di Catania Vb. = 1. Xbre. 1772.  
= Venim. 866. S. e Sud. = Fr. Bernarda D. de Negro  
Guard. Capp. d.

Ep 257.

Roma 22. Xbre. 1772. Al Revmo. Procur. al P. Gian.  
Risposta al med. dal Procur. Gte.

Mho Vdo. Pr. nel Sig. Ossmo. = Si. Questi fatti da V. P. M. V. colla lettera del primo dicembre sono stati da Noi presentati al Revmo. Gffinitorio Gte, il quale ha determinato significarle come lo fa sapere colla presente, non esser necessario che se le dia alcuna specifica dichiarazione, e decisione, perche agevolmente potra da se stessa rintracciarla colla lettura degli espositivi approvati della nra S. Regola; i quali chiamati dibudano ta non solo l'accennati dubj, ma qualunque altro ancora riguardante l'esatta osservanza della serafica professata Regola: Cui non si oppone lo Spirito della religiosa discreta Carita, che nutrisce, anzi perfeziona sempre piu la S. Regolare osservanza.

Tanto ci occorre di significarle, nell'atto di raccomandarci alle d'lei orazioni, e di sottoscrivere = P.V. P.M.V. = Roma 22. Xbre 1772 = Di vostro Affmo Servo nel Sig<sup>to</sup> = Fr. Craxo Bocchi, e Comiss. Etc.

Ep. 258.

Terran. 2. Febr. 1773. Al P. Comis. Gen. il Guard.

Il Guardiano del Ritiro prega il Comiss. Etc per la conservazione del Ritiro, in occasione del Capitol.

Ricevo la Veneratima risposta Favoritami dalla P. S. Revma in ordine a' d'ubj da Me proposti: e distintam<sup>te</sup> ringrazio la P. V. Revma, e l' Revmo diffinitorio di quanto saggiam<sup>te</sup> si sono compiaciuti comunicarmi, che servirà per mio governo.

Perche a' principj del Meze di Maggio dovra celebrarsi il nro Capto Ritiro, prego la carità della P. V. Revma a volersi benignare, e raccomandare a miei Superiori questo Convento di Ritiro, perchè si conservi come ha fatto altra volta. Condoni per amor del S. Padre questo nuovo incomodo. Nel mentre con un affetto e profondo ossequio lascio le S. M. e mi ringrazio.

Di V. Rev. Servo = Terran. 2. Feb. 73. Umil. Ob. Serv. e sudd. Fr. Bernardo M. da Reggio Guard. Capp.

Ep. 259  
 Roma 15. Marz. 1773. Al. Giois. Et. al. P. Guard.  
 Il Revmo Proc. Gle vi conviene

Un seguito delle premure, che V. P. V. ci ha fatto  
 colla sua lettera de' 2. del passato mese di febr.,  
 siamo qui ad assicurarla che saremo raccomandata alla  
 nuova R. Definiz. Reale, di avere tutta la più  
 premurosa attenzione, perche si converrà col con-  
 vento nel suo intrapreso attivo, come appunto V.  
 P. Med. deplera e raccom.

Ep. 260

Paris. 8. Marz. 1773. Al. P. Gle al Guard.  
 Il Revmo P. Gle scrive non bisognare altra  
 raccomandazione per il Poiva.  
 Avendo già confermata e raccomandata altra  
 volta a Superiori della Provincia. La massima  
 parte di questo comita, Anno sup. gli ho di vi-  
 petere la stessa raccomandazione, dovendo  
 esser ad essi nota, e nel tempo stesso cara  
 la comunicazione fattagli de' miei espressi  
 sentimenti. Tanto debbo.

N.

Epist. 261.

25. April. 1773.

M. R. P. Brovte al

M. R. P. Brovte

Un Epvovte si rivattava di quanto avea scalfato quando era diffinitore per la manutenzione de' panni gentili.

Mi ritrovavo in punto cacciata su 'l letto di spirar l'anima a Dio. E memore della opposizione fatta da me nel volere V. R. M. di ritornare all'antico mio vestimento, nel menere era degnissimo Brovte, ed io indegnissimo diffinitore, per compiacere alli altri Padri contrari, benchè alcuni m'avevano sentito nella mia coscienza. E memore ancora di quanti vicorsi si son fatti in Supremi, Tribunali regi, ed ecclesiastici contro di lei, di cui ho avuto spante perche non fo fermato nella Procura che si randa in Napoli, ed anche in due altre dall'istessi, ed altri Padri, nelli quali esageravasi qualche cosa di vero e per tanti dispendi, scandali, ed ambigioni nella Provincia, mi pareva di vedere confesso a piedi del mio Dio, preparato quello mio Guardiano, e Patriarca a guardarlo venivano in Capricole, vi pregavasi con ginocchia nella terra, in preghiera degli altri Padri dispendiarvami per timore del Re, mio Reji-Cristo; che io intendo, e voglio rivattarmi tutto, siccome fo colla presente, benchè co' carattere di questo S. Franc. Ant. da Panicozio, per non poter scrivere di proprio pugno. E se Dio mi dava

orayna di rimettermi in salute lo farò cò più formalità in  
 propria persona. E voglio che questa mia lettera o sia vi-  
 trattazione o supplica in nome della S. Trinità Padre,  
 Figliuolo, e Spirito S. vostro Dio, V. P. M. N. la legga in pubblico  
 Refettorio, in presenza di tutti i Padri per insegnamento co-  
 mune a non opporsi alla volontà de' Superiori, e sia morto,  
 o vivo Io. Tanto priego per amor del Signore nro Gesù Cristo,  
 nel mentre vi domando la S. benedizione e per come posso  
 vi sottoscrivo. = V. P. M. N. C. 25 Aprile 1773.

Io | questo era scritto di proprio pugno / Fr. M. da ~~San~~ S.  
 Peccatore Cappuccino indegno, fido, e supplico come so-  
 pra. Mi rinvato, perdonatemi, perdonatemi in nomine  
 Domini Amen.

## Nota

Per intelligenza di quella rivattazione si dee sapere  
 che l'autore di essa di cui si fece il nome, sempre fu  
 uomo in concetto di gran profeta, e timor di Dio. E' sup-  
 pone che nel fermarsi a vicorsi, lo fece con idea che  
 fosse lecito, come da molte circostanze d'altre paten-  
 dedersi. ~~però l'autore di questa rivattazione~~  
~~che è questo, non era un altro che il medesimo~~  
~~che era il medesimo che era il medesimo che era il medesimo~~  
 Or io trovandomi al Capitolo avendo avuta in  
 mani tal rivattazione datami dal M. R. P. Prov. ho  
 chiamato travoliverla, e qui inverita.

Ep. 262

Se possa mandarsi a predicare un Religioso appro-  
vato per predicatore, ma senza averne la sufficienza e  
merito quoad doctrinam  
Terracina 16. Giugno 1773. Al Revmo Sig. D. Giusep-  
pe Movisano Fr. Squaldo

Devo pregare V. Revma per la soluzione del  
seguinte caso. Si supponga che noi abbiamo un  
precetto nella nra Regola di no poter predicare  
se pria no siamo stati yaminati, ed approva-  
ti. Or Tizio fu yaminato ed approvato, pero  
se me sembra inetto a predicare, ne lo l'avrei  
certamente approvato per tal impiego. Dimando  
se posso coonestarmi la coscienza co mandarlo  
a predicare appoggiato alla approvazione che ebbe  
da' legittimi Superiori, e vinze no gia a Me, s'  
appartiene di darne l'approvazione.  
In caso che non posso mandarlo dimando se po-  
teva almeno in quel caso, quando gli darsi lo  
le composizioni da predicare, che s'evitereb-  
be il pericolo di dire spropositi &c.  
L'istessa domanda si fa per il Confessore: se  
mi basta il vederlo approvato e confessarmi  
da lui, o farlo ascoltare le confessioni, o pure



l'uno e l'altro mi è vietato quante volte io ne lo  
 stimo atto al disimpegno di tal ufficio. Et. saprieg  
 ancora dirmi cosa intendasi per nome d'occalij, che a  
 noi son perrejai, se anche van compresi i figurati &c.

Ep. 263

Soluzione del Quejito

Reggio il Luglio 1773. al Signor Cantore D. Giuseppe  
 de Morisano a Fr. Squaldo

Niuno può mai agire contro la propria coscienza.  
 Quindi se io stimo per dettame privato  
 di mia coscienza uno inetto a predicare, o a  
 confessare, quantunque avesse avuto da altri  
 l'approvazione, e dipende da me l'impedirlo, o  
 mandarlo, sento, che debba ciò fare, se bene  
 c'è prudenza, e senza diffamarlo, perchè l'  
 approvazione porge un titolo esteriore.  
 Quantunque tutti i Giudici, e tutti i Medici fusero  
 approvati, io ne comoverei le cause a tutti i  
 Giudici, e gli Infermi a tutti i medici, se ciò di-  
 pendesse da me. Ricorderei però a me stesso quel  
 principio dello Spirito S. Ne intricavis prudentie  
 tuae. Non istarei al mio solo giudizio su l'ina-  
 bilità altrui.

Lo scaricarsi poi su l'altre approvazione basta a  
colui, che vive in buona fede, o no' è capace a dis-  
tinguere l'altre inabilità.

In linguaggio di mezzo tempo in cui fu scritta la  
regola di S. Francesco, Io credo, che sotto nome d'  
Ortolij si comprendono i legumi. Ecco come parla  
il Ducange nel suo Glossario, e ne adduce gli esempi.  
Hortalgia Hortularia: Sunt olera, legumina  
et alia id genus, quae in Hortis nascuntur.

Hortolagus: Praestatio pro leguminibus, quae in Hor-  
tis crescunt.

Ciò però dipenderò più tosto dal vedere come s'  
abbia usato a tempi di S. Francesco da suoi Frati  
e quando ciò non si possa sapere dalla Storia  
mi pare, che si possa stare ben sicuro su l'ad-  
dotte autorità. Tanto mi occorre in risposta della  
gentilis. Lettera di V. P. A. R., cui offerendomi d.

Ep. 264.

Si replica l'istesso quesito qnto al Bed. e Confessore  
considerandosi certe circostanze.

Terran. 4. febr. 73. Al M. Cant. Fr. Gy.

Ho ricevuto la savia soluzione di G. Reuma,  
non potersi agire contro coscienza, e se mi colta

che uno sia inetto in predicare, confessare &c. no' possa impiegarsi a tal ufficio, non ostante l'approvazione che ha da Superiori, come no' posso avvalermi d'un Avvocato, d'un Medico, d'un Artefice inetto.

Però soggiungo, che talvolta l'affare per esser di facile viryeita; potrei avvalermi d'un Medico, &c. come quando l'infermità è triviale; perchè se bene sia costui inetto per gravi cure, sarà atto per le leggiere. Cos' appunto mi pare del Confessore, e del Predicatore. Quindi potrei impiegare il Predicatore inetto in genere in certi paesi di niuna soggezione, e dove no' va alcuno a predicare se pur meglio sentir in qualunque maniera la parola di Dio, che no' sentirla mai / o impiegarlo a far certi sermoni nelle missioni a portata del suo talento, o finalmente aggiustargli do le composizioni, ed egli rappresentarle &c. In tali casi essendo atto per tali, e tali ministeri, mi par che potrei di lui avvalermi, come pur del Confessore ne' casi rispettivi a lui spettanti.

Se dunque V. Revma' approva tal mio sentimento, do le soggiungo una sola difficoltà, che riguarda al Predicatore abbiamo il precetto, sub gravi, di non poter predicare chi no' fu esaminato, ed approvato. L'ipò fu esaminato ed approvato, ma do no' l'avrei fatto, perchè inetto. Or tu allora, ne' casi in cui

467

e atto quell'approvazione ed yame di suffraga, a poter predicare licitamente, ed io a licitamente mandarlo e di lui avvalermi. O pure l'approvazione è nulla, ed inutile; e si ha da considerare, come non approvata, e non in alcun caso possa impiegarsi, alla predica senza contravenire al precetto della mia Regola.

Ep. 265.

Risposta, che siant'volta licitor &c.

Terran. 16. Luglio 1733. Al Sig. Cant. a Fr. Es.

Io crederei, che l'approvazione, per quel Predicatore, che voi credete poter predicare almeno in paesi di niuna soggezione, e con eserciti rivedute le prediche se non vale in tutto, vaglia in parte, e che secondo l'istesso giudizio pratico si possa colui dire approvato almeno per tali luoghi senza contravenire alla Regola.

Non così direi del Confessore, perchè supposto che sia a tal ufficio, non può sapere, che infermità gli possono capitare per le mani, e molto più in tali luoghi, dove vi è meno cultura, e più peccati. Secondo me vi è differenza col primo caso.

Del resto io vi prego ad aver sempre presente in tanti vostri dubb. quella Massima dello Spirito. *Stob esse iudicij multum, neque plus sapia quam re-*

cege est, ne obtrujecq (ecc. 7.17.)

Ep. 266

Come s'intendano le Costruzioni che no' concedono a  
tra più d'una sorte di Minestra: se per Minestra s'  
intenda una sola vivanda, o una sola sorte di vivanda

Al M. R. Arriego a Fr. Squal. Reggio 3. Agosto 73.

V. B. R. mi fa vedere m.° voi domanda la Inter-  
pretaz. d'una Costruz. ch' ella già l' ha profondam.  
meditata. Ad ogni maniera s' ella mi scrive soltanto  
per sentire il mio parere le dico che il senso letterale  
è ovvio, e da se manifesto agli Amatori della legge. Per-  
chè dicendo la Costruz. = e per metter freno &c. Vi si  
segna in ciò la causale di una tal legge d'astinenza.  
Andi poi vi stende la legge dicendo: Alla Menza non si  
da più d'una sorte di Minestra &. In q.° parole si  
notano due cose - la prima, la legge dell'astinenza che  
no' da a Cappuccini, che una Minestra al giorno, o di-  
ciamo un sol piatto. e la seconda per quella parola  
: sorte si da una libertà, che questa Minestra o piatto  
no' abbia ad esser ristretto a verun genere di Minestra  
o verde, o legumi &. ma che possa essere di qualunque  
genere di vivande, che la Provvidenza manderebbe loro,  
sia fyba, sia legume, sia pesce, sia carne: basta che  
sia un sol piatto per rischiare l'appetenza e l'abbandan-  
za, e restarsi sempre fra i limiti del bisogno, e della men-  
dicata.

269

Vien ciò a confermarsi da ciò che soggiungono le med.  
Costituzioni = Ma ne' giorni del diggiuno & Perché ne  
giorni del diggiuno la sera no' si può mangiare veruna  
minestra & accordarora Frati un' insalata di pin, o sia  
un altro piatto, come sarebbe un piatto di legume per Mi-  
nestra, ed un piatto di minestra verde per insalata cot-  
ta a chi no' l'amasse insalata cruda.

Ma perché la covvutela sparse il vizio della gola, e succes-  
sivam<sup>e</sup> si preteje la carne e l'pece, e li Superiori si anno  
adverito, già pin oggi questa Costituz<sup>o</sup> d'astinenza è in di-  
suso, e il volerla rimettere nel suo vigore sembrami diffici-  
le, ~~che è stato fatto~~ da Superiori medijimi Generali Autori  
delle Costituzioni moderate. Starei perciò a suggerirle di  
dare a suoi Religiosi un mediocre trattamento alla Mensa  
bastando se sarebbe anche assai se si mantenesse costanti  
in ciò / guardarsi del ricorso a pecunia per provvedersi di  
cibi, che no' trovano mendicando. La prieg però ad av-  
vertire ciò che disse, che il Diffinitor ha moderato al  
legge. e la P. S. R. sarebbe assai bene leggere, e regolarsi col  
vno P. Bergamo, ch' era bna servo di Dio. e no' accorrea  
domi altro &c

E p. 263

~~Si risponde scarsi, un sol piatto, o no' più~~  
Si replica, che no' par intendesi un piatto solo

Terran. 10. Agost. 1773. Al M. R. Avvig. In Reg. Fr. Gy.

Ho letto co piacere, e profitto la risposta serjata di V.  
P. M. R. intorno il vero senso della Costituzione che vi pre-

scrive il virgo. Que difficoltà niemmeno mi rimangono. La prima che le Costruzioni prime fatte in Alvacina dal Fossombionio, che si suppongono più rigide, accordano due piatti di cucina alla menja, almeno quando dicono che mandata della carne & si viceva; ma in maniera che non s' ecceda il numero alla menja di due piatti. Or non pare che le Costruzioni posteriori che sembrano aver mitigato più tosto il vigore abbiano stabilito un solo piatto.

La seconda, che se per minestra intendesi un solo piatto qualunque egli sia, dunque la sera non si cucinerà mai, per non uguagliarsi il pranzo colla cena.

E poi se per minestra intendono ogni cosa cotta perchè non s'ategna co' termine arto, e confondere le idee, inquisita che debba dirsi minestra l'arrosto, minestra le uova, minestra la piranya? &c.

Quindi par più verisimile che per Minestra abbiano inteso quel che significa il termine cioè una determinata vivanda, proibendoci di far come i Benedettini che alla menja pongono più sorti di Minestre Bisso, Baste &c. Aggiungasi che la Minestra verde abusivamente mi par che chiamisi Minestra dovendosi più tosto dire insalata; Ne so quella sola più a lungo reger lo stomaco, come ne abbiamo l'esperienza. Or quanto a Superiori che un moderata la Costruz. la priego darvi maggior lume, che per quanto ho letto tal moderazione non l'ho trovata mai &c.

Ep. 264

Si prova, che s'incende un sol piatto, o vivanda

Reggio 17. Ago 6to 1773. Al M. R. Avvigi a Fr. G. J.

No' ho tempo di leggere libri, anzi ne pur di respirare, e però alle nuove inchieste di V. P. R. rispondo come la sento senza chiose.

Per il punto delle Costituzione d' Alivacina, no' si dee dar conto, perchè fatte da un picciol numero di Frati <sup>risolti</sup> a riserva del Ven. Isacio; ma si devono attendere le Costituzione fatte dal Corpo della Religione erigitura ad un numero rispettabile, e accettate e accreditate dalli tempi subsequenti; perchè formate da' Padri dotti e santi in un Capto numerosissimo di Frati. E questi dicono che alla Mensa no' si da più de una sorte di Minestra, alla riserva de' giorni del diggiuno ne quali si può aggiungere un' insalata. La legge, e il senso letterale è ovvio, e no' bisognano chiose.

Dice. Se così trattasi nel pranzo, come si dee procedere nella cena? Rispondo: le Costituzione dico gli Autori benissimo sapeano di esservi differenza tra pranzo, e cena, ma no' fecero differenza, e solo dissero: Alla Mensa, che comprende pranzo, e cena, per far sapere che a Frati per sustentamento no' si dee dar che un piatto di qualunque vivanda che la provvidenza avrebbe lor mandato, senza curarsi della qualità del cibo, purchè no' si violasse la legge della temperanza, e sobrietà.

Le Costituzione furono moderate da' P. P. del diffin. Ento quando amiserò l'uso della Pittanza, che si sa esser un piatto



di più della Minestra. Però V. P. R. si faccia il merito leggere per ora il P. Bergamo sopra la Minorica poverità Istruz. VI. dal n. 23. al 33. da cui potrà congetturare bastantemente quanto le ho suggerito. Se col tempo avrà qualche opportunità di leggere alcun libro, e mi capiterà cosa di nuovo gliela parteciperò.

Ep. 269

Ragioni che sotto nome di Minestra d'una sorte non intendano le Costituzione, un sel piatto Terzan. 23. Agosto 73. Al M. R. Arrig. Fr. Sc.

In ordine a quanto voi ha favorito V. P. M. R. spiegare, soggiungo, che il P. Bergamo per quanto voi ricordo aver letto nella citata sua opera, che qui ne abbiamo, insegna esser lecito secondo la regola il ricorso a pecunia per la pitanza, non in se considerata ma in rapporto a Predicatori, Infermici, Studiosi, ed altre Persone bisognose che trovansi in Convento per cui expedit farla coprire per tutti, non essendo bene far due Refettori ogni di, conforme anche ordino S. Bernardino su di che non c'è controversia, che non sia tal pratica, in tali circostanze contraria alla Regola: molto meno qui ove la Gabella <sup>camp sento</sup> è data anche espressam. e la pitanza se il Superiore così lo stima. La controversia non è intorno la regola, ma se Costituzione - e questo non già se sia lecito nelle necessità di dar pitanza, o altro che la necessità non ha legge, ma se volendole osservare ad littera non possa darsi più che una vivan-

La Gabella, in Terzan. non è data espressam. per la pitanza come si è veduto nelle scritture, ma per ogni altra

da cotta, di che, se ben mi ricordo, no parla il 2.<sup>o</sup> 472  
Bergamo

In quanto alle Decisioni de' Capitoli Generali, o diffin. Li-  
do le ho qui presentate trascritte dall' esemplare di Nicastro  
portato dal Revmo P. S. - Massione. E in esse vi sono piu  
e piu Decisioni, che dichiarano illecito il ricorso a pe-  
cunia per la pitanza, e condannano a privazioni il  
il Guardiano, che ricorre. E niuna Decisione la dichia-  
ra lecita, e se ne fosse alcuna a me ignota, perche  
non la letta, sarebbe nel caso di necessita. Subjective non  
objective: di che no c' e controversia. Ma no v' e alcuna  
Decisione che temperi le Costituzione in ordine all' unica mi-  
nestra. E pero la prego darvi qualche lume se ha trovata  
cosa di particolare su di cio. Avvertendo che no si parla  
di Regola ma di Costituzione.

Ora mi piace aggiungere una riflessione, ed e che se staj  
alle sue parole, il caso e deciso. Ella M. D. dice che furon  
moderate le Costituzione nel concedersi dal diffinitivo Sante  
la pitanza, che si sa, dicendo, esser un piatto di piu della  
MINESTRA. La pitanza dunque e piatto, ed e vivanda, ma  
non e minestra, ne concedendo la pitanza an concedute  
due minestre, ma oltre la minestra aggiungere un al-  
tro piatto, che no e minestra. Dunque quando le Con-  
stitutioni proibiscono piu minestre non intero ne la  
pitanza (per quelle parole) ne altre simili cose, che no  
son minestre, ma intero una vivanda determinata  
che si chiama minestra. E pare un far forza alla paro-  
la delle Constitutioni dicendo che per minestra siate ch' e  
vivanda determinata, e specifica, si intenda in genere  
ogni vivanda, ed ogni piatto

Inoltre nella prima che mi ha favorito (ved. cp. 266. fol. 46r) Interpretava la voce *Minestra* per piatto, e la parola: sorte che ci si dia libertà di far questo o quel piatto. Mi pare anche sfortunata tale interpretazione. Per dar d. libertà bastava dire: No si dia più che un piatto, perché non determinando la specie della vivanda, capiva ognuno essersi libero di far questa, o quella per virtù di tal legge, benché poi per altri riguardi non si potesse far un piatto di carne ricercata per i sani. La parola dunque sorte non significa libertà ma altro, ed è quello che diceva, <sup>con</sup> restrizione di non usarsi più sorte di vivande che si chiamano *minestre*, ma non vietati con ciò usar colla *minestra* altro piatto che non sia *minestra*.

Finalmente il senso ovvio di questa Costituzione a me pare ricavarsi col confronto, come segue:  
Si confrontino queste due proposizioni.

1. Alla Menza non si dia più d'una sorte di *Minestra*.
2. Alla Menza non si dia più d'un piatto, o più d'una vivanda, o più vivande che l'unica *minestra*.

Questa seconda proposizione ha senso assai differente dalla prima, e in essa si vede chiaro che una cosa cotta solam. si permette. Or per questo appunto è da dire che il senso della prima proposizione riguarda la molteplicità delle *Minestre*, e non de piatti. Conforme se si dicesse: Alla menza non mangiate più sorti di frutta, di latticini, d'antipasti etc. La molteplicità e varietà di tali determinati cibi si vieterebbe, non già l'uso d'altri cibi che non sono frutta, latticini, antipasti.

Do no' so chi mi ha fatto tanto <sup>se l'amore della patria</sup> perovare <sup>475</sup> a il re d'os-  
servarsi la Costituzione, o lo spirito della libertà. Qua-  
lunque sia stato la prezzo di sofferenza, e di correggere  
il mio abbaglio, mentre le ho esposto le ragioni  
senza però dar credito ad esse, ma soggettandole alla  
sua, e alla alcun cenjura.

Nel caso però che io ben la intenda, no' voglio dire con questi  
che sia lecito a Frati Minorì vivere con abbondanza. mi  
solo, che sia lecito ~~o~~ secondo le Costituzioni, oltre la Mi-  
nistra, aggiungere altra cosa talvolta: e questa o sia  
carne e pesci no' cercati, imeno fatti comprare per i san-  
ma spontaneamente offerti, o sia altra vivanda più  
doginale.

Nel caso poi che lo no' l'intendo bene, e le Costituzioni  
vogliono l'unico piatto e questo piatto allora no' dovrebbe  
esser sempre come tra noi s'iva, di erbe, e foglie, e  
perche <sup>o</sup> tal vivanda <sup>sola</sup> non credo che possa a lungo sus-  
sistere, bisognando altra ministra, e vivanda di  
maggior nutrimento <sup>come legumi etc.</sup> di quando in quando. Tanto più  
che tutte le foglie passeranno forse sotto nome d'insalata  
e da noi abusivamente si davan ministre. Questo però sal-  
vo miglior giudicio, che solo ho parlato per esser istruito,  
no' per stabilire cosa veruna.

Nota

Comuam. così s' <sup>Ep. 270</sup> intende la Constituz., come  
credo, che no' conceda più d'un piatto: e quell'aggiungere  
un'insalata in tempo di digiuno <sup>di figura</sup> fa forza.

Melicos. 12. luglio <sup>Ep. 270</sup> 1773. H. M. R. Rodov. a F. G.  
Le ricapito la richiesta per la quartana.  
comunicatami da un valente Medico, e da lui sperimentata